



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.94 DEL 04/09/2014

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OGGETTO DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013.

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattro** del mese di **settembre** alle ore **undici** e minuti **trentacinque** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Reggio Maria Maddalena - Sindaco	Sì
2. Poli Roberto - Vice Sindaco	Giust.
3. Pellizzaro Edi Maria - Assessore	Giust.
4. Chierichetti Gian Luigi - Assessore	Sì
5. Andolfato Umberto - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Reggio Maria Maddalena** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OGGETTO DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME INTRODOTTI DALLA L. 98/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- tra le novità introdotte dal D.L. n. 69/2013 (c.d. "Decreto del Fare"), convertito nella Legge n. 98/2013 del 09.08.2013, è stata ampliata la fattispecie della "ristrutturazione edilizia" (con conseguente variazione del testo dell'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001), con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della "sagoma" e ricomprendendovi anche la ricostruzione di edifici già crollati, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza:

- per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 i suindicati interventi costituiscono, invero, ristrutturazione edilizia solo ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio;

- a seguito delle modifiche introdotte dal citato Decreto risultano, pertanto, soggetti a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) anche i seguenti interventi (prima soggetti a permessi di costruire o, in alternativa a Super-Dia):

- ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modificazioni della sagoma, a condizione che abbiano per oggetto immobili non soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004;
- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni per adeguamento alla normativa antisismica);
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, che alterano la sagoma degli edifici, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza, sempre che abbiano per oggetto immobili non sottoposti a vincoli ex D. Lgs. 42/2004;
- varianti a permessi di costruire, anche se incidenti sulla sagoma dell'edificio, qualora riguardino immobili non soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004;

Preso atto che:

- in sede di conversione del D.L. 69/2013 è stata, peraltro, prevista una limitazione all'ambito applicativo della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale;

- in particolare, con l'art. 30, comma 1, lett. f) è stato introdotto l'art. 23-bis al D.P.R. 380/2001 con cui si dispone che:

- all'interno delle predette zone i comuni debbano individuare, con propria deliberazione da assumersi entro il 30/06/2014, le aree nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma (e nelle eventuali restanti aree interne alle predette zone gli interventi cui è applicabile la S.C.I.A. non possono avere inizio prima del decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione);
- nelle more di adozione della prevista deliberazione non trova, intanto, applicazione per le predette zone la S.C.I.A. con modifica della sagoma.
- decorso tale termine, ed in mancanza di intervento sostitutivo della Regione, la deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Considerato che:

- la zona omogenea "A" di cui al D.M. 1444/68 è costituita dalle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

- - il Piano delle Regole del vigente P.G.T. individua all'articolo 18, nel documento definito Norme Tecniche di Attuazione PRB nel Nucleo di Antica Formazione (N.A.F.) la parte centrale dell'abitato che nella sua perimetrazione comprende edifici e corti molto eterogenei per formazione, per modificazioni subite nel corso degli anni e per l'attuale stato di manutenzione. Non esiste un isolato inteso come ambito urbano delimitato da strade che abbia mantenuto caratteri originari o tradizionali ma vi sono ambiti più limitati che risultano certamente interessanti dal punto di vista della tutela e valorizzazione, ma che consentono la percezione dei valori dell'antico tessuto limitatamente alla scala di tratti di strada oppure di una corte se non di un singolo edificio. Alcuni edifici privati sono caratterizzati dalla presenza di piccoli parchi e giardini oppure orti che conservano ancora una configurazione rurale. Il Nucleo di Antica Formazione (N.A.F.) identificato dal P.G.T. comprende i seguenti edifici:

- edifici urbani di notevole interesse architettonico ed ambientale;
- edifici urbani di interesse ambientale, che costituiscono fronte unitario su strada;
- edifici urbani di discreto interesse architettonico e ambientale;
- corti urbane di particolare valore ambientale;
- Altri edifici del N.A.F.;

Il Nucleo di Antica Formazione (N.A.F.) include altresì:

- edifici soggetti a vincolo statale di tutela architettonica, archeologica ed ambientale;
- parchi, giardini ed orti di interesse ambientale;
- ville con parco di fine ottocento ed inizio novecento;
- aree parzialmente edificate da assoggettare a Piano di Recupero

- il N.A.F. come sopra descritto, rimanda idealmente all'azzoneamento previsto dal D.M. 1444/1968, segnatamente alla zona omogenea "A", costituendone l'interpretazione aggiornata;

- per tale nucleo, il P.G.T. individua specifiche politiche mirate, da un lato, alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dei caratteri di valore storico e testimoniale, dall'altro, alla ridefinizione del ruolo urbano e territoriale dei tessuti che la compongono, con azioni volte alla rivitalizzazione mediante tutela e valorizzazione dei caratteri tradizionali quali valori architettonici, ambientali e di testimonianza della vita sociale e spirituale della comunità;

- si rende opportuno, per tali motivi, salvaguardare le aree ricadenti in tale nucleo da possibili interventi di demolizione e ricostruzione, peraltro già non consentiti in molte delle aree sopra elencate incluse nel N.A.F. dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T., o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, attuabili mediante S.C.I.A., a discapito delle necessarie verifiche e dei provvedimenti in capo agli Uffici comunali a tutela dei valori sopra evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di escludere dagli interventi suindicati attuabili mediante S.C.I.A. la totalità delle aree ricadenti nel N.A.F., così come individuate nelle tavole grafiche denominate PR.02 *Articolazione del Tessuto Urbano Consolidato* e PR.03 *Articolazione del Nucleo di Antica Formazione*.

Visti

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

- la L. R. 12/2005 e s.m.i.
- l'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013
- il D. Lgs. 33/2013

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis D.P.R. 380/2001, quali ambiti oggetto di esclusione dall'applicazione della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, peraltro già non consentiti in molte delle aree incluse nel N.A.F. dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T., o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, la totalità delle aree ricadenti nel Nucleo di Antica Formazione (N.A.F.), come indicate negli elaborati grafici del P.G.T. vigente, identificati dalla sigla PR.02 *Articolazione del Tessuto Urbano Consolidato* e PR.03 *Articolazione del Nucleo di Antica Formazione*.

2. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire una tempestiva attuazione di quanto previsto dall'art. 23-bis D.P.R. 380/2001.

4. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta spesa né diminuzione di entrata.



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VA

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OGGETTO DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	04/09/2014	Andolfato Umberto	F.to Andolfato Umberto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to : Dott.Arch Maria Maddalena Reggio

Il Segretario Comunale

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 09/09/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.

Golasecca, lì 09/09/2014

Il Segretario Comunale

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Golasecca, lì 09/09/2014

Il Segretario Comunale

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .

Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale

Mondrone Antonietta

Visto:

Golasecca, lì _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

lì, 09/09/2014

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Marisa Stellato